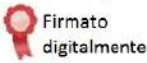


Pubblicato il 18/01/2024

N. 00045 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 02346/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2023, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Alex Barassi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la
stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;

Questura di Varese, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 28.09.2023, prot. n. 198/2023 Imm., notificato in data
28.09.2023, con il quale la Questura di Varese ha decretato l'inammissibilità
dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale con
conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro
atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia

in rapporto di correlazione con il predetto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il provvedimento impugnato, nel disporre l'archiviazione dell'istanza del ricorrente, è motivato con riferimento all'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2023;

Rilevato che, in base alla speciale disposizione transitoria di cui all'art. 7 del D.L. n. 20/2023, i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina, purché ancora in corso di validità, possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge;

Ritenuto pertanto che, alla sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, il ricorso risulta assistito dal necessario *fumus boni iuris* in relazione al profilo sopra evidenziato, dovendosi conseguentemente disporre la sospensione del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte dell'amministrazione e rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 12.06.2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare ai fini di un motivato riesame e rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12.06.2024.

Compensa le spese della presente fase processuale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.